



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 10.05.1995
COM(95)167 def.

95/0106 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone
per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti
la libera prestazione dei servizi**

(presentata dalla Commissione)

MOTIVAZIONI

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1. I trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri e in transito attraverso questi sono solo parzialmente coperti dalle disposizioni comunitarie sull'accesso al mercato. In effetti, solo l'accesso al traffico sul Reno è disciplinato da condizioni di ammissione adottate a livello comunitario; esse sono state instaurate in virtù del protocollo addizionale n.2 della Convenzione di Mannheim e recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 2919/85 del Consiglio del 17 ottobre 1985 che fissa le condizioni di accesso al regime riservato dalla convenzione modificata per la navigazione sul Reno ai battelli adibiti alla navigazione sul Reno¹. Di conseguenza, risulta che, contrariamente al settore dei trasporti nazionali², interamente coperto da regole di accesso fissate dal Consiglio, l'accesso a una parte dei collegamenti internazionali non è regolamentato da disposizioni comunitarie.

Colmare tale lacuna implica anzitutto la sottomissione dell'accesso al mercato della navigazione interna nella sua totalità (trasporti nazionali e internazionali all'interno della Comunità) alla normativa comunitaria.

2. L'adozione dal punto di vista comunitario delle regole di accesso al mercato dei trasporti fluviali tra Stati membri risponde anzitutto a un'esigenza che scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia europea pronunciata in data 22 maggio 1985 in merito alla causa n. 13/83³ (ricorso per inadempienza presentato dal Parlamento europeo contro il Consiglio). Nella sentenza, la Corte ha ricordato in particolare l'obbligo imposto al Consiglio dall'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), di procedere tramite atto legislativo all'instaurazione della libera prestazione dei servizi in materia di trasporti tra Stati membri. Essa ha precisato che gli imperativi di libertà della prestazione dei servizi comportano l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi, che si basi sulla nazionalità o sul fatto che questo sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale la prestazione deve essere fornita.

I trasporti per via navigabile tra Stati membri erano liberi già prima del trattato CEE e dalla sua entrata in vigore la libera prestazione dei servizi è sempre stata applicata di fatto dagli Stati membri su tali relazioni di traffico. Per tale ragione, non è parso necessario introdurre a livello comunitario regole sull'accesso a tali trasporti, tanto più che le disposizioni dell'articolo 76 del trattato rendono irreversibile tale situazione di fatto del libero accesso che, d'altronde, si colloca nel quadro degli orientamenti degli obiettivi generali perseguiti dal trattato.

¹ GU n. L 280 del 22.10.1985.

² Regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16.dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro (GU n. L 373 del 31.12.1991, pag. 1).

³ Raccolta CGCE 1985, pag. 1556.

Tuttavia, l'adozione da parte del Consiglio delle regole di accesso al mercato dei trasporti fluviali tra Stati membri e in transito attraverso questi diviene necessario in relazione all'adesione all'Unione europea di un paese, l'Austria, le cui vie navigabili sono collegate a quelle degli altri Stati membri. In effetti, due Stati membri hanno concluso con questo paese accordi bilaterali in materia di navigazione interna incompatibili con il principio della libera prestazione dei servizi in tale settore.

In ragione del fatto che tali accordi bilaterali condizionano l'ammissione dei vettori degli Stati membri che non fanno parte di tali accordi a un'autorizzazione speciale delle autorità austriache e dei due Stati membri in causa, in seguito all'adesione dell'Austria alla Comunità esistono, a causa di tali accordi, regimi divergenti tra Stati membri per quanto concerne il traffico internazionale e il transito, nel settore dei trasporti di merci e di persone per via navigabile.

Di conseguenza è opportuno che, conformemente alle esigenze derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985, il Consiglio introduca sulla base dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del trattato regole comunitarie di accesso ai trasporti tra Stati membri, che permettano di assicurare che il principio della libera prestazione dei servizi si applichi di diritto sull'insieme delle relazioni di traffico internazionali all'interno della Comunità. La realizzazione di tale obiettivo permetterà d'altronde di evitare distorsioni della concorrenza e perturbazioni nell'organizzazione del mercato dei trasporti in causa.

3. L'azione comunitaria prevista nella presente proposta può essere analizzata in termini di sussidiarietà rispondendo a quattro domande fondamentali:

a) Quali sono gli obiettivi dell'azione prevista rispetto agli obblighi della Comunità?

L'azione si giustifica con l'intenzione di mantenere, dopo l'adesione dell'Austria, paese le cui vie navigabili sono collegate a quelle degli altri Stati membri, nell'insieme della Comunità la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti fluviali effettuati tra Stati membri e in transito attraverso questi. La sentenza della Corte di giustizia europea del 22 maggio 1985 concernente la causa 13/83 impone al Consiglio l'obbligo di procedere con un atto legislativo basato sull'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), all'introduzione della libera prestazione dei servizi in materia di trasporti tra Stati membri.

b) L'azione prevista è di competenza esclusiva della Comunità o di competenza concorrente con gli Stati membri?

La proposta del Consiglio si basa sull'articolo 75, paragrafo 1, lettera a) del trattato ed è quindi di competenza esclusiva della Comunità.

c) Qual'è la dimensione comunitaria del problema?

L'azione proposta concerne tutti gli Stati membri e mira a trasporre in norme giuridiche il principio della libera prestazione dei servizi in materia di trasporti fluviali tra gli Stati membri ed in transito attraverso questi.

d) Quali modalità d'azione sono a disposizione della Comunità?

L'azione prevista può essere realizzata unicamente con un regolamento del Consiglio, analogamente a quanto previsto per la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti nazionali per via navigabile ("cabotaggio" - regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio).

II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

4. La Commissione prevede che i vettori comunitari continuino a beneficiare del libero accesso ai trasporti di merci e di persone per via navigabile effettuati tra gli Stati membri e in transito attraverso questi. In effetti, non sembrerebbe opportuno modificare, per tali relazioni di traffico, l'attuale situazione di fatto, che è già conforme agli obiettivi perseguiti per il completamento del mercato interno.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone
per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti
la libera prestazione dei servizi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione¹,

in cooperazione con il Parlamento europeo²

visto il parere del Comitato economico e sociale³

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'introduzione di regole comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di persone per via navigabile sul territorio della Comunità; che tali regole devono essere stabilite in modo da contribuire al completamento del mercato interno dei trasporti;

considerando che tale regime uniforme di accesso al mercato comprende anche l'introduzione della libera prestazione di servizi tramite l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto che questi sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale deve essere fornita la prestazione;

1

2

3

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri esistono regimi divergenti tra Stati membri per il traffico internazionale e il transito per via navigabile in ragione di accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri e un nuovo Stato aderente; che, di conseguenza, è necessario stabilire regole comuni per assicurare il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti e più in particolare per evitare distorsioni della concorrenza e perturbazioni nell'organizzazione del mercato in questione;

considerando che tale azione è di esclusiva competenza della Comunità e che l'obiettivo ricercato potrà essera raggiunto solamente con la fissazione di norme uniformi ed obbligatori;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci o di persone per via navigabile per i viaggi effettuati tra Stati membri e in transito attraverso questi.

Articolo 2

Qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare le operazioni di trasporto di cui all'articolo 1, senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità e dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

- sia stabilito in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo;
- vi sia abilitato a effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile, e;
- utilizzi per tali operazioni di trasporto battelli immatricolati in uno Stato membro oppure, in mancanza di immatricolazione, coperti da un'attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti esistenti per i trasportatori dei paesi terzi a titolo della Convenzione modificata sulla navigazione del Reno (Convenzione di Mannheim), della Convenzione sulla navigazione del Danubio (Convenzione di Belgrado), né i diritti che derivano da obblighi internazionali della Comunità europea, e segnatamente quelli derivanti da accordi di associazione, o di partenariato e di cooperazione conclusi con paesi associati o paesi terzi dell'Europa centrale e orientale.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

2

ISSN 0254-1505

COM(95) 167 def.

DOCUMENTI

IT

07 10

N. di catalogo : CB-CO-95-188-IT-C

ISBN 92-77-88392-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

69